Numero 249 Dicembre 2019

Legge di bilancio 2020 Novità previdenziali

Prima lettura

La Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il testo della legge di bilancio per l'anno 2020.

Quella che vi offriamo con questo numero di Previdenza Flash è una primissima lettura delle parti che interessano la previdenza e le pensioni.

Argomento	Pagina
Opzione donna – proroga.	2
A.Pe Sociale – proroga.	3
Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici	3
Anticipazione Naspi per la sottoscrizione di capitale di cooperative	4
Congedo obbligatorio di paternità	5
Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito	5
Abolizione del Superticket	6





Novità previdenziali nella Legge di Bilancio per il 2020

Dopo l'approvazione da parte del Senato, anche la Camera dei Deputati ha dato il via libera al testo della Legge di Bilancio per il 2020.

Come già avvenuto più volte in passato, il testo è composto di un solo articolo suddiviso in quasi 900 commi.

Le novità in tema di pensioni, di previdenza sociale e di assistenza sociale non sono molti. Utilizzando il Dossier di Documentazione predisposto per i parlamentari dal Servizio Studi della Camera abbiamo riassunto il contenuto dei commi più significativi.

Comma 476 (Opzione donna)

L'articolo 1, comma 9, della legge n. 234/2004 aveva previsto in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Per i trattamenti così liquidati, la decorrenza poteva avere luogo solo dopo 12 mesi dalla maturazione dei suddetti requisiti per le lavoratrici dipendenti , ovvero dopo 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Successivamente, il comma 281 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e il comma 222 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, aveva esteso l'accesso al regime sperimentale anche alle lavoratrici per le quali, fermo restando il possesso dei requisiti minimi alla data del 31 dicembre 2015 sopra citati, la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.

L'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 aveva, da ultimo, esteso la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici di almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome e contributivi entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data.

La norma approvata ora dal Parlamento estende la possibilità di accedere al regime "opzione donna" alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2019 (in luogo del 31 dicembre 2018, previsto dalla normativa vigente).

A mo' di esempio, opzione donna è prorogata per le lavoratrici con 1820 contributi settimanali maturati entro il 31/12/2019 e nate:

- Entro il 31/12/1961 se lavoratrici dipendenti
- Entro il 31/12/1960 se lavoratrici autonome (utilizzo di contribuzione da Art. Comm -CD/CM)





Comma 473 - Disposizioni in materia di APE sociale

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016 ha riconosciuto in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata INPS, che si trovano in specifiche condizioni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio ed il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. Successivamente, l'articolo 18, comma 1, del DL 4/2019 ha prolungato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 l'applicazione della cosiddetta APE sociale.

Le norme ora approvate modificano l'articolo 1, comma 179, della L. 232/2016, prolungando dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 l'applicazione della cosiddetta APE sociale.

Commi 477 e 478 - Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici

Le nuove norme prevedono che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS sia riconosciuta nella misura del 100 per cento (includendo quindi nella rivalutazione integrale, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, anche la fascia compresa da tre a quattro volte).

Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi nel biennio 2019-2021 il meccanismo di rivalutazione previsto è il seguente:

- nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
 otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo
 INPS;
- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

È previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate per far sì che, in ogni caso, le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all'applicazione dello schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.

Nella tabella che segue sono riportate le fasce di aumento valide per il 2020.





Tabella perequazione automatica delle pensioni anno 2020

Fascia Assegno	Da	А	Dal 2020
Sino a 3 volte il minimo	-	€ 1.539,03	100%
Oltre 3 e fino a 4 volte il minimo	€ 1.539,04	€ 2.052,04	100%
Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo	€ 2.052,05	€ 2.565,05	77%
Oltre 5 e fino a 6 volte il minimo	€ 2.565,06	€ 3.078,06	52%
Oltre 6 e sino ad 8 volte il minimo	€ 3.078,07	€4.104,08	47%
Oltre 8 e sino a 9 volte il minimo	€4.104,09	€4.617,09	45%
Oltre 9 volte il minimo	€4.617,10	-	40%

Così una pensione di 2.000 euro mensili lordi al 31 dicembre 2019, considerando che il tasso di inflazione per il 2020 è stato fissato in via presuntiva allo 0,4%, crescerà di 8 euro al mese (lordi) anziché 7,76 euro al mese (lordi).

L'aumento della fascia di perequazione per questa classe di assegni dal 97 al 100% porterà ai pensionati, dunque, un incremento di poco superiore ai 3 euro (lordi) all'anno.

Le disposizioni prevedono, però, che tra due anni si ritorni all'antico.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni sarà applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS.

Comma 12 -Anticipazione Naspi per la sottoscrizione di capitale di cooperative

L'articolo 8, comma 1, del D. Lgs. 22/2015, prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Le norme, introdotte dalla Legge di Bilancio Senato, prevedono l'esenzione IRPEF per la





liquidazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Comma 342 - Congedo obbligatorio di paternità-

L'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Successivamente, l'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2017 ed ha previsto, per l'anno solare 2018, l'aumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni.

Per l'anno 2019, l'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha aumentato a cinque il numero dei giorni di congedo obbligatorio e ha confermato la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

La norma ora approvata proroga per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone contestualmente la durata a 7 giorni.

Inoltre ha previsto che anche per il 2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

Commi 355-356 - Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito -

Il comma 132 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità - pari a 6.713,98 euro annui -, senza conviventi, venga abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo.

Le nuove norme elevano, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, a 8.000 euro annui il limite di reddito annuo, comprensivo di quello del coniuge, al disotto del quale è abolito il pagamento del canone di abbonamento televisivo ubicato nel luogo di residenza. Inoltre, ai fini della non convivenza, non si tiene conto di altri soggetti non titolari di un reddito proprio, né di collaboratori domestici, colf e badanti.





Commi 446 -448 - Abolizione del Superticket

La legge n. 296 del 2006 ha introdotto una quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni di 10 euro (il cosiddetto "superticket"), prevedendo che la stessa gravi sulle ricette di specialistica ambulatoriale, fatta salva la possibilità per le regioni di introdurre in sostituzione misure alternative, con effetto finanziario equivalente, anche in ambiti diversi dalla specialistica ambulatoriale.

Ora, dal 1° settembre 2020 è abolita la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti. Dalla stessa data sono abolite le misure le misure alternative adottate dalle regioni.







Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



SOMERIGHIS RESERVED Rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.